

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI DURATA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, CON PAGAMENTO CON MONETA, CHIAVETTA E DISPOSITIVO RENDIRESTO DI BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK-MERENDE ALL’INTERNO DELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “CARRARA – NOTTOLINI - BUSDRAGHI” DI LUCCA.

(Triennio 2024-2027)
CIG: **B338D41990**

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

l’Istituto Scolastico “IIS CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI”, C.F.: 92056500462, con sede in Via Marconi, 69 - 55100 - Lucca, in persona del Dirigente Scolastico Prof. Ignazio Stefano Martino Patti, nato a Marsala (Tp) il 13/08/1969 C.F. PTTGZS69M13E974S, indirizzo pec luis01700t@pec.istruzione.it (di seguito anche solo “Concedente”, “Istituto Scolastico”, “Concedente”)

E

la società SOGEDAI s.p.a., C.F. 0060700689, con sede in Cinesello Balsamo (Mi) Via Fratelli Gracchi, 40/42 in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Aureliano Tarquini nato a Loreto Aprutino (Pe) il 18.07.1962, C.F. TRQRLN62L18E691K, indirizzo pec sogedai@pec.sogedai.it (di seguito anche solo il “Concessionario” o il “Gestore”)

Entrambe, d’ora in poi, anche solo le “Parti”

PREMESSO CHE

- in data 28/09/2024 è stata adottata la determina a contrarre Prot. n. 13249/VI-2, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, questo Istituto Scolastico ha dato avvio ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, tramite Richiesta d’Offerta (RdO);
- il bando di gara è stato pubblicato con disciplinare e relativi allegati, al n. prot. 13293/VI-2 del 28/09/2024;
- la scadenza della presentazione delle offerte era prevista per il 23 ottobre 2024, alle ore 12:00;
- come risultante dai verbali della Commissione, quest’ultima nominata con decreto Prot. n° 3322, il primo operatore economico posizionato in graduatoria è risultato essere “Sogedai S.p.A.”;
- con determina n. 3322 del 25/02/2025 la concessione del servizio di distribuzione giornaliera di bevande calde e fredde, snack e vivande confezionate mediante distributori automatici è stata aggiudicata alla società Sogedai S.p.a., C.F. 0060700689, con sede in Cinisello Balsami (Mi), in persona del proprio legale rappresentante Sig. Aureliano Tarquini.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
Allegato “B”: Bando e disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “C”: Offerta Tecnica del Concessionario;

Allegato “D”: Offerta Economica del Concessionario;

Allegato “E”: Listino prezzi mensa/bar/distributori automatici.

2. Le disposizioni del Disciplinare e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 2. Oggetto della concessione

1. L'Istituto Scolastico concede a Sogedai S.p.A. di svolgere all'interno delle tre sedi dell'Istituto Scolastico la gestione di un servizio (d'ora in poi anche solo il “Servizio”) di installazione e gestione di distributori automatici, con pagamento con moneta, chiavetta e dispositivo rendiresto di bevande fredde, calde, snack-merende, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio, nel seguente numero:
 - a) Plesso Busdraghi Via G. Gallesi Mutigliano (Lu) - Distributori Bevande N° 2 – Distributori Snack N° 3;
 - b) Plesso Nottolini Via Barsanti & Matteucci 136 (Lu) - Distributori Bevande N° 1 – Distributori Snack N° 2;
 - c) Plesso Carrara Viale Marconi 69 (Lu)- Distributori Bevande N° 3 – Distributori Snack N° 5.
2. Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei predetti distributori, nonché le condizioni tecnico prestazionali del Servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico, da intendersi allegato al presente contratto.
3. In particolare, il Servizio di Distribuzione automatica attiene allo svolgimento delle seguenti attività:

Servizio principale: la distribuzione di bevande calde, fredde, acqua microfiltrata gratuita, snack (anche senza glutine e senza zucchero) mediante apposite apparecchiature automatiche, nei locali delle sedi dell'Istituto Scolastico e con indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti.

Servizi accessori: i servizi connessi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso, quali:

- a. consegna, installazione, messa in esercizio, compresi gli eventuali interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - b. pulizia interna ed esterna dei distributori utilizzati per l'espletamento del servizio proposto;
 - c. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività;
 - d. rifornimento, controllo periodico per il buon funzionamento, igiene e pulizia delle suddette macchine, tutti a carico esclusivo del concessionario, che è tenuto agli adempimenti periodici;
 - e. assistenza agli utenti;
 - f. rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.
4. L'Istituto Scolastico dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni, permessi, concessioni, per l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione. Per l'espletamento del Servizio, l'Istituto Scolastico concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali e della fornitura di acqua ed elettricità utile all'utilizzo dei distributori, dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicato nell'art. 3 del Disciplinare e nell'art. 11 del Capitolato Tecnico.
 5. Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto Scolastico ed il Concessionario.

Art. 3. Norme regolatrici della concessione

1. Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa di settore vigente.

Art. 4. Importo del contratto, corrispettivi e canone

1. Il valore del presente Contratto è complessivamente e presuntivamente stimato in € **105.000,00**

(centocinquemila/00), IVA esclusa, comprendendo il valore della gestione economico-funzionale dei Servizi in concessione per la durata indicata nel presente Contratto.

2. Il corrispettivo in favore del Concessionario è costituito unicamente dal diritto di gestire economicamente e funzionalmente il Servizio, applicando all'utenza i prezzi risultanti dall'Offerta Economica presentata in sede di gara, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati, e, in particolare, con applicazione dei prezzi di cui al listino prezzi distributori automatici (allegato al presente contratto) ribassato delle percentuali di seguito indicate, e arrotondato, per difetto, ai 5 centesimi di euro: **24,00 % (ventiquattro,00 per cento)** per il Servizio di Distribuzione Automatica (l'Allegato A – prezzi dei prodotti – fa parte integrante del presente contratto).
3. I prezzi applicati dal Concessionario sono quelli indicati nell'offerta economica in sede di gara, salvo le eventuali modifiche di cui all'art. 11 del presente Contratto.
4. È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti secondo le modalità indicate nell'art. 15 del Disciplinare.
5. Il Concessionario dovrà corrispondere all'Istituto Scolastico un canone annuale onnicomprensivo dell'importo di € 3.000,00 (tremila euro/00), per l'occupazione e l'uso di tutti i locali destinati all'attività di punto ristoro, nonché per le spese delle relative utenze.
6. Il canone concessorio annuale dovrà essere corrisposto in un'unica rata. La prima annualità dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni dal Verbale di Consegna; le due successive entro il 30 Settembre di ogni anno.
7. Il Concessionario si obbliga a pagare per intero le quote di canone stabilite, senza poterle scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituto Scolastico.
8. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine sopra stabilito, l'Istituto Scolastico potrà richiedere il pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio dell'interesse legale vigente, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico medesimo di procedere alla risoluzione della Concessione.
9. Nei corrispettivi sopra indicati, si intendono ricomprese tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati. Salvo quanto sopra stabilito, non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell'Istituto Scolastico.

Art. 5. Durata

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di stipula fino al 04/06/2028, senza possibilità di proroga o rinnovo tacito e senza necessità di disdetta da parte del Concessionario. Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
2. I Distributori Automatici dovranno essere installati, comprensivi di allestimento, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e contestuale consegna dei locali e delle dotazioni in esso contenute.
3. L'Istituto Scolastico si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica della durata massima di 6 (sei) mesi per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Art. 6. Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Il Concessionario impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, oltreché all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008.
3. Fermo quanto previsto nel presente contratto, il Concessionario s'impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate, conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia,

- di nuova generazione e aggiornate alla normativa vigente per ciò che concerne la sicurezza e la salubrità e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.
4. Sono a carico del Concessionario gli oneri di smaltimento conseguenti all'esecuzione del servizio. Le attrezzature utilizzate per la distribuzione alimentare devono essere a norma, di provata efficienza, soggette a manutenzione e sostituite all'occorrenza, così come indicato nel Capitolato Tecnico.
 5. Il Concessionario ha l'obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti e dei rifiuti gettati nei contenitori di proprietà del Concessionario per la raccolta differenziata e posti nei pressi di ciascun distributore, così come indicato nel Capitolato Tecnico.
 6. Il Concessionario si impegna a fornire il Servizio applicando l'elenco-prezzi e le specifiche tecnico prestazionali indicate nel Capitolato Tecnico e offerte in sede di gara.
 7. Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna degli spazi, secondo le modalità già individuate nel disciplinare di gara, all'art. 4.
 8. Sono a carico del Concessionario gli oneri di allacciamento alle reti dell'acqua potabile e dell'energia elettrica secondo la normativa vigente.
 9. Eventuali interventi di piccola manutenzione, necessari per l'installazione dei distributori, saranno da intendersi a carico del Concessionario.
 10. Il Concessionario non può rivendicare in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o dell'acqua, salvo che tale evento dipenda da fatto, negligenza e/o imperizia del Concedente.
 11. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà provvedere a ritirare i distributori automatici a proprie spese entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, salvo comunicazione dell'Istituto Scolastico di proroga della concessione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione successiva del servizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 3 del presente contratto.
 12. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente contratto in capo al Concessionario, l'Istituto Scolastico potrà applicare le seguenti penali:
 - a) ritardo nell'installazione dei Distributori Automatici, salvo responsabilità di terzi: € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - b) ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico: €50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - c) inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: € 70,00 per ogni violazione accertata;
 - d) presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato: € 10,00 per ogni violazione accertata;
 - e) presenza nei distributori di bevande, snack, bottigliette, lattine, bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste dal presente Bando: € 50,00 per ogni violazione accertata.
 13. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Amministrazione Concedente verso il Concessionario, alla quale il Concessionario potrà replicare nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione.
 14. Tutto il personale dipendente del Concessionario addetto al servizio è tenuto a indossare una divisa appropriata, che riporti ben visibile il logo identificativo del Concessionario, tale da renderlo chiaramente riconoscibile. Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento del servizio una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante il nome per esteso e l'iniziale del cognome del dipendente, il relativo numero di matricola e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre tale tessera di riconoscimento.
 15. Il Concessionario si impegna a far rispettare al proprio personale adibito al servizio oggetto di

concessione un comportamento consono alla funzione svolta e improntato alla massima cortesia, disponibilità e correttezza negli interventi, sia nei confronti del personale dell'Istituto Scolastico, degli studenti, dei documenti e dell'utenza. In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza e in ogni altro caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, l'Istituto Scolastico potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili di tali comportamenti. In ogni caso, il Concessionario risponde direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti sia nei confronti dell'Istituto Scolastico, che di terzi.

16. È rigorosamente vietato al Concessionario di cedere il presente contratto. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Concessionario in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile.

Art. 7. Obblighi assicurativi del Concessionario

1. Il Concessionario si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno eventualmente arrecato.
2. Il Concessionario sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto.
3. Il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a stipulare e a mantenere valida ed efficace adeguata polizza di responsabilità civile terzi per danni causati a terzi nello svolgimento del Servizio e di tutte le attività svolte ai sensi della presente Convenzione, per un massimale unico non inferiore a Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Tecnico.

Art. 8. Garanzia

1. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Concessionario ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto Scolastico una garanzia ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo di Euro 7.350,00, mediante polizza fideiussoria n° 450757739, rilasciata da Assicurazione Generali SpA in data 28/05/2025, ed avente scadenza il 04/06/2028. L'Istituto Scolastico, in presenza di inadempimenti del Concessionario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento.
2. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto Scolastico, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto Scolastico stesso.
3. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
4. La garanzia sarà svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori con le modalità di cui all'art. 6 del presente contratto.
5. In caso di inadempienza, la garanzia definitiva – interamente o parte di essa – resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; ciò anche ad intervenuta scadenza del Contratto.

Art. 9. Interferenze

1. Non si evidenziano interferenze tra il personale del Concessionario che interverrà per i rifornimenti ai distributori automatici ed il personale della scuola.
2. Qualora, per esigenze particolari, sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, il Concessionario, al fine di consentire all'Istituto Scolastico di promuovere il coordinamento, si

impegna a fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

Art. 10. Controlli sull'esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP è: Prof. Ignazio Stefano Martino Patti
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Prof. Ignazio Stefano Martino Patti.
3. L'Istituto Scolastico avrà facoltà di controllare, o far controllare i prodotti nei distributori, al fine di verificare la loro rispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta e nelle norme di legge.

Art. 11. Modifica e variazioni

1. Ferma l'ipotesi di cui agli artt. 189 e 192 primo e secondo comma del D.Lgs. 36/2023, nell'ipotesi sopravvenuta di richiesta di aggiornamento dei prezzi, il Concessionario dovrà produrre all'Istituto Scolastico una relazione con l'indicazione delle motivazioni e i documenti giustificativi a corredo della stessa, che, in ogni caso, non potrà alterare la natura della concessione, né comportarne una sostanziale modifica.
2. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 190, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 12. Risoluzione e recesso

1. Fermo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 11, co. 2, del Contratto, il Concedente ha il diritto di risolvere il presente contratto:
 - a) in caso di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra procedura concorsuale a carico del Concessionario, che gli impedisca la continuità aziendale;
 - b) grave inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nell'offerta;
 - c) mancanza o revoca delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell'attività;
 - d) grave negligenza verso gli utenti da parte del Concessionario o del personale da quest'ultimo incaricato allo svolgimento del Servizio;
 - e) violazione del patto di integrità;
 - f) mancato pagamento del canone concessorio;
 - g) aumento dei prezzi dei prodotti effettuato unilateralmente da parte del concessionario.
2. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al Concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto (via PEC) al Concessionario l'intenzione di risolvere il Contratto, con preavviso di 10 (dieci) giorni.
3. Il Concessionario dovrà trasmettere le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
4. Se l'Istituto Scolastico recede dal contratto, quest'ultimo dovrà corrispondere al Concessionario i costi di cui all'art. 190, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, per quanto compatibili.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 14. Trattamento dei dati personali e privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. ii, nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti dall'Istituto Scolastico saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa di cui sopra e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge.

2. Titolare del trattamento dei dati comunicati è l'Istituto Scolastico in persona del proprio Dirigente scolastico e Legale Rappresentante *pro tempore*.
3. Il Concessionario è consapevole che l'esecuzione del Contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto Scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. Il Concessionario si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile del Trattamento e dovrà garantire l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e l'ottemperanza a tutte le previsioni del GDPR.

Art. 15. Spese

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto Scolastico nelle percentuali di legge.

Art. 16. Comunicazioni e foro competente

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
 - per l'Istituto Scolastico luis01700t@pec.istruzione.it
 - per il Concessionario sogedai@pec.sogedai.it
2. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, è competente il Foro di Lucca.

Letto, confermato e sottoscritto

IIS Carrara Nottolini Busdraghi

SOGEDAI S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., sono espressamente approvate le previsioni contenute nei seguenti articoli: 4 (importo del contratto, corrispettivi e canone); 6 (obblighi del Concessionario); 7 (obblighi assicurativi del Concessionario); 8 (garanzia); 11 (modifica e variazioni); 12 (risoluzione e recesso); 15 (spese); 16 (comunicazioni e foro competente).

IIS Carrara Nottolini Busdraghi

SOGEDAI S.p.A.
